

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**, Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **CHIARA Protezione Carte**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

CHIARA Protezione Carte è una polizza di protezione, assistenza, e copertura delle spese a fronte dello smarrimento o furto di qualsiasi tipo di carta di pagamento. L'inconveniente del furto o dello smarrimento delle carte di pagamento è causa di problemi non indifferenti. Bloccare le carte di pagamento comporta una serie di operazioni lunghe e complesse: ricordare o reperire i numeri telefonici da contattare, chiamarli al più presto segnalando i dati necessari, richiedere la sostituzione delle carte, etc. CHIARA Protezione Carte risolve questi problemi tutelando tutte le carte di pagamento, in Italia e all'estero, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Con una sola chiamata gratuita potrai bloccare la tua carta di pagamento, chiedere un anticipo di contanti in caso di smarrimento o furto della carta all'estero e addirittura puoi proteggere i tuoi acquisti effettuati tramite Bancomat o carta di credito (in questo ultimo caso anche quelli effettuati on-line). **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che ti vende il prodotto.**



Che cosa è assicurato?

✓ **Assistenza in caso di Furto, Rapina o Smarrimento delle carte**

La Compagnia, tramite la Centrale Operativa di **Inter Partner Assistance SA**, ti fornisce le prestazioni di assistenza qui di seguito specificate:

- **Blocco delle carte.** Se subisci un furto, rapina o se smarrisci la Carta assicurata e/o una o più carte registrate di cui sei titolare, dovrai comunicarlo alla Centrale Operativa la quale provvederà a effettuare il blocco contattando direttamente gli istituti emittenti.
- **Anticipo di denaro contante all'estero** a seguito di furto o smarrimento delle carte. Se dovessi trovarti sprovvisto di denaro contante a seguito di furto, rapina o smarrimento della/e carta/e, la Compagnia – tramite la Centrale Operativa – a seguito del blocco e della ricezione della denuncia presentata presso le Autorità Competenti, ti anticiperà denaro contante per le spese di prima necessità fino ad un importo di 2.000 euro per sinistro e per anno.

✓ **Protezione dei beni acquistati on-line con la carta di credito.** La garanzia rimborsa il valore del bene acquistato on-line (tasse incluse) nel caso in cui vi sia una controversia non risolta tra te ed il venditore quando il bene sia non conforme o non consegnato entro 30 giorni di calendario successivi all'addebito sul conto bancario, come risultante dall'estratto conto della carta assicurata.



Che cosa non è assicurato?

✗ **Assistenza in caso di Furto, Rapina o Smarrimento delle carte** Le garanzie non sono operanti:

- nei casi in cui l'espletamento delle medesime contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

✗ **Protezione dei beni acquistati on-line con la carta di credito.** Sono esclusi beni acquistati con numero identificativo rimosso o alterato, i prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi in leasing o in comodato o in uso.



Ci sono limiti di copertura?

! **Assistenza in caso di Furto, Rapina o Smarrimento delle carte**

Le prestazioni di assistenza di cui alla presente garanzia non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- dolo tuo, del tuo coniuge, o convivente, dei tuoi genitori o figli nonché di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, delle persone di cui tu debba rispondere a norma di legge.

! **Protezione dei beni acquistati on-line con la carta di credito.** Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia:

- i beni consegnati con un qualsiasi guasto che ne impedisca il funzionamento o con un vizio che ne limiti il funzionamento ed i beni rotti o incompleti;
- i beni il cui acquisto, possesso o utilizzo è vietato in Italia;
- la mancata consegna dovuta a sciopero delle poste o della società incaricata delle spedizioni;



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Utilizzo fraudolento delle carte regolarmente bloccate**
Qualora tu subisca il furto (compreso lo scippo), la rapina o lo smarrimento della tua Carta Assicurata e/o di una o più delle Carte Registrate, la Compagnia ti garantisce l'indennizzo del danno subito in conseguenza e per effetto delle operazioni di pagamento effettuate fraudolentemente da parte di terzi nel periodo antecedente il blocco delle carte.
- ✓ **Protezione dei beni acquistati con il Bancomat.** La Compagnia ti rimborsa il controvalore in denaro dei beni mobili e materiali acquistati con la Carta Assicurata a seguito di:
 - furto con destrezza, scippo, rapina ed estorsione (avvenuto nelle 24 ore successive all'acquisto dei beni);
 - furto a bordo di automezzo regolarmente chiuso, mediante rottura o scasso (avvenuto nelle 24 ore successive all'acquisto dei beni);
 - furto presso la tua residenza mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura (avvenuto nei 30 giorni successivi alla data di acquisto). Sono esclusi dall'indennizzo i furti perpetrati nel giardino, garage, cortile, cantina o qualsiasi altra area anche se facente parte dell'edificio.
- ✓ **Prelievo protetto.** In seguito a furto, scippo, rapina e/o estorsione, perpetrati unicamente nei tuoi confronti, del denaro contante prelevato per mezzo della Carta Assicurata, tramite la rete Bancomat, la Compagnia rimborserà la somma rubata.
- ✓ **Tutela Legale.** La Compagnia assicura, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei tuoi diritti, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. più precisamente le spese:
 - per l'intervento di un legale;
 - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
 - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
 - per il contributo unificato, per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Utilizzo fraudolento delle carte regolarmente bloccate**
La garanzia non opera qualora l'evento sia avvenuto con dolo tuo o del tuo coniuge, convivente more uxorio, genitori o figli nonché di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
- ✗ **Protezione dei beni acquistati con il Bancomat.** La garanzia non opera inoltre nei confronti di:
 - beni lasciati incustoditi in luoghi accessibili al pubblico;
 - animali, piante e fiori;
 - pellicce e gioielli, ivi compresi orologi in oro e platino;
 - denaro contante, assegni, valuta estera, travellers cheques, cambiali, titoli bancari e di credito in genere;
 - attrezzature e materiale elettrico/elettronico, inclusi, a titolo esemplificativo, apparecchi stereo portatili, lettori MP3, computer e relative attrezzature quando situati sul luogo di lavoro, navigatori satellitari e similari;
 - beni acquistati e donati ad altre persone;
 - veicoli terrestri a motore e non a motore così come tutti i loro componenti ed accessori interni ed esterni.
- ✗ **Prelievo protetto.** Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i sinistri avvenuti in occasione di e/o dipendenti da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni.
- ✗ **Tutela legale.**
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Utilizzo fraudolento delle carte regolarmente bloccate**
Sono esclusi i pagamenti fraudolenti effettuati tramite la tua carta qualora gli stessi siano avvenuti a seguito di un tuo ritardo ingiustificabile nell'effettuare il "Blocco della Carta"
- ! **Protezione dei beni acquistati con il Bancomat.** Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i sinistri avvenuti in occasione di e/o dipendenti da:
 - atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
 - fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - tuo dolo o colpa grave, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori o dei tuoi figli nonché di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, delle persone di cui tu debba rispondere a norma di legge.
- ! **Prelievo protetto.** La Compagnia ti rimborserà la somma derubata unicamente se il sinistro avviene nelle 24 ore successive al suddetto prelievamento.
- ! **Tutela Legale.** La garanzia non è operante per materia fiscale, tributaria ed amministrativa.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il mondo intero. Le prestazioni di assistenza all'estero sono operanti nei paesi ove operino corrispondenti della Centrale Operativa e purché l'eventuale trasferimento di valuta non violi le disposizioni vigenti in materia in Italia o nel Paese in cui si trovi l'Assicurato.
- ✓ La garanzia Tutela Legale, invece, vale per i sinistri che si verifichino e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Regno Unito, Principato di Monaco ed in Svizzera.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Il pagamento avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che ti vende il prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione Protezione Carte di credito e debito

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.



CHIARA Protezione Carte

Data: 26 giugno 2024 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,97 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 80,35 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2023 .

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2023	
Solvency Capital Requirement (SCR)	50.809.387
Minimum Capital Requirement (MCR)	20.223.002
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.601.060
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.601.060
Solvency Capital Ratio*	201,93%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei tuoi confronti nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

✓ Assistenza in caso di Furto, Rapina o Smarrimento delle carte.

• **Blocco delle carte.**

Qualora tu non abbia registrato le carte di credito e di debito, la Centrale Operativa provvederà a comunicarti le informazioni ed i recapiti utili affinché tu possa procedere autonomamente al blocco.

• **Anticipo denaro contante all'estero a seguito di furto o smarrimento delle carte.**

Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo, la Compagnia (tramite la Centrale Operativa) pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale tu debba effettuare il pagamento. Tale somma anticipata dovrà essere restituita entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.

Per ogni sinistro la Compagnia anticiperà fino ad un massimo di €2.000,00 per sinistro e per anno.

✓ Utilizzo fraudolento delle carte regolarmente bloccate.

Nei casi in cui l'Ente emittente la carta provveda a rimborsare l'Assicurato, l'indennizzo sarà pari all'importo dell'eventuale franchigia da questi posta a carico dell'Assicurato.

Nei casi in cui l'Ente emittente la carta non provveda a rimborsare l'Assicurato, Chiara indennizzerà le spese ed i prelievi avvenuti nelle 24 ore precedenti il blocco

Per ogni sinistro la Compagnia indennizzerà fino ad un massimo di €150,00 per carta. Il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di €2.000,00.

Si precisa che tutti gli utilizzi fraudolenti riconducibili al medesimo evento (furto, rapina, scippo o smarrimento) sono considerati un unico sinistro.

✓ Protezione dei beni acquistati on-line con la carta di credito.

Qualora il bene sia "non conforme" ai fini del pagamento dell'indennizzo dovrai trasferire lo stesso alla Compagnia (con costi di spedizione a carico di quest'ultima) che ne diverrà proprietaria.

In caso di bene "non consegnato", qualora successivamente al pagamento dell'indennizzo il venditore consegnasse il bene, potrai scegliere se:

- trattenere il bene e restituire alla Compagnia l'indennizzo ricevuto;
- trasferire il bene alla Compagnia (con costi di spedizione a carico di quest'ultima) che ne diverrà proprietaria.

Il massimale assicurato è pari ad €1.000,00 per richiesta di rimborso e per anno assicurativo.

✓ Protezione dei beni acquistati con il bancomat

La somma assicurata è pari ad €1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

✓ Prelievo protetto

Il massimale assicurato è pari a €250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

✓ Tutela legale

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria vita privata, subisca il furto di documenti (ad es. Carta d'Identità, Passaporto, Patente di Guida) e/o il furto o la clonazione della Carta Assicurata.

Tale Tutela si sostanzia nella:

- Assistenza legale per la predisposizione della denuncia del reato di furto o clonazione alle Autorità competenti;
- Assistenza legale in caso di vertenza relativa a danni extracontrattuali subiti, dovuti a fatto illecito di terzi.

Ad integrazione delle garanzie la Compagnia garantisce un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla presente garanzia tramite il numero verde 800.21.23.23 per ottenere:

- Consulenza Legale;
- Chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Il massimale assicurato è pari a €3.000,00 per sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

✗ Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

! **ESCLUSIONI (riferite alle singole garanzie)**

! **Assistenza in caso di Furto, Rapina o Smarrimento delle carte**

Le prestazioni di assistenza di cui alla presente garanzia non sono non altresì operanti:

- nei casi in cui l'espletamento delle medesime contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

! **Utilizzo fraudolento delle carte regolarmente bloccate**

Sono esclusi dalla copertura sopra descritta i danni per eventi provocati o dipendenti da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- dolo dell'Assicurato, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori o dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro
- parente o affine con lui convivente, delle persone di cui l'assicurato debba rispondere a norma di legge;

Sono altresì esclusi gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile nell'effettuare il "Blocco della Carta" da parte dell'Assicurato.

! **Protezione beni acquistati on-line con la carta di credito.**

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia:

- i beni consegnati con un qualsiasi guasto che ne impedisca il funzionamento o con un vizio che ne limiti il funzionamento ed i beni rotti o incompleti;
- i beni il cui acquisto, possesso o utilizzo è vietato in Italia;
- la mancata consegna dovuta a sciopero delle poste o della società incaricata delle spedizioni;
- ritardi nella consegna;
- prodotti con numero identificativo rimosso o alterato;
- prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi in leasing o in comodato o in uso;
- danni patrimoniali, non patrimoniali, diretti, indiretti o accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitto, la perdita di dati, il tempo di fermo.

! **Protezione beni acquistati con il bancomat.**

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i sinistri avvenuti in occasione di e/o dipendenti da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori o dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;

La garanzia non opera inoltre nei confronti di:

- beni lasciati incustoditi in luoghi accessibili al pubblico;
- animali, piante e fiori;
- pellicce e gioielli, ivi compresi orologi in oro e platino;
- denaro contante, assegni, valuta estera, travellers cheques,
- cambiali, titoli bancari e di credito in genere;
- attrezzature e materiale elettrico/elettronico, inclusi, a titolo esemplificativo, apparecchi stereo portatili, lettori MP3, compute e relative attrezzature quando situati sul luogo di lavoro, navigatori satellitari e similari;
- beni acquistati e donati ad altre persone;
- veicoli terrestri a motore e non a motore così come tutti i loro componenti ed accessori interni ed esterni.

! **Prelievo protetto**

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i sinistri avvenuti in occasione di e/o dipendenti da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio,

- occupazioni militari, invasioni; eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni o altri sconvolgimenti da parte della natura; fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni
- provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori o dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

! Tutela legale.

- La Compagnia non assume a proprio carico, fatta eccezione per l'Iva esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Protezione dei beni acquistati con il bancomat	€ 500,00 per i beni mobili e materiali, sottratti mediante rottura o scasso a bordo di automezzo regolarmente chiuso	----	----
Tutela legale	Onorari del domiciliatario: € 3.000. <u>Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.</u>	----	----



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

- **Assistenza in caso di Furto, Rapina, Smarrimento delle carte.**

In caso di sinistro dovrai contattare la Centrale Operativa, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno successivo alla venuta conoscenza del furto (compreso lo scippo), della rapina o dello smarrimento, al numero **800.612.595** (o dall'estero + **39.06.42115763**). La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà comunicare:

- cognome e nome;
- numero di polizza;
- prestazione richiesta;
- indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato;
- eventuali altre informazioni richieste dalla Centrale Operativa.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

Resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dall'assicurazione sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

- **Utilizzo delle carte regolarmente bloccate.**

In caso di sinistro devi:

- fare denuncia scritta, al **Servizio Sinistri** della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:
 - sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
 - helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità;

- trasmettere alla Compagnia l'originale o la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana;
- trasmettere alla Compagnia copia della lettera di conferma "Blocco delle Carte" inviata dalla Centrale Operativa nel caso in cui abbia usufruito della prestazione "Blocco delle Carte" oppure dichiarazione, da parte dell'Ente emittente la carta, che attesti la data e l'ora dell'avvenuto blocco nel caso abbia provveduto autonomamente ad effettuare il blocco senza usufruire della prestazione "Blocco delle Carte";
- trasmettere copia dell'estratto conto bancario o della carta di credito con evidenza degli importi contestati.

- **Protezione dei beni acquistati on-line con la carta di credito.**

In caso di sinistro devi:

- fare denuncia scritta al **Servizio Sinistri** della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dal giorno in cui il venditore rifiuta di adempiere l'obbligazione contrattuale, precisando le circostanze dell'evento;

- compilare il modulo in tutte le sue parti e allegare tutte le prove documentali richieste.

- **Protezione dei beni acquistati con il bancomat.**

In caso di sinistro devi:

- fare denuncia scritta, al **Servizio Sinistri** della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.

- trasmettere alla Compagnia l'originale o la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana;
- provare l'effettuato acquisto dei beni sottratti trasmettendo la copia della nota spese riportante il numero della Carta Assicurata.

- **Prelievo protetto.**


In caso di sinistro devi:


- fare denuncia scritta, al **Servizio Sinistri** della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data del prelievo precisando le circostanze dell'evento;

	<ul style="list-style-type: none"> • trasmettere alla Compagnia l'originale o la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana; • trasmettere la documentazione attestante la data e l'orario del prelievo nonché l'ammontare. <p>La Compagnia si riserva di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutela legale. <ul style="list-style-type: none"> • Sei tenuto a denunciare tempestivamente il caso assicurativo alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Dovrai far pervenire alla Compagnia la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa; • contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, puoi indicare a D.A.S. S.p.A. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. <p>Assistenza diretta/in convenzione: le garanzie offerte nella presente polizza sono prestate direttamente dalla Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Furto, rapina e smarrimento delle carte è affidata a Inter Partner Assistance SA, con sede in Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma; • la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata a Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.), con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il pagamento del premio avviene con cadenza annuale mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all'addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto.</p> <p>Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.</p> <p>Non sono previsti sconti.</p> <p>Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.</p> <p>Il premio si intende comprensivo di imposta.</p>
Rimborso	La presente polizza non prevede possibilità di rimborso del premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.</p> <p>Se non è stato pagato il premio o la rata di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.</p> <p>Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.</p>
Sospensione	Non è previsto il diritto alla sospensione del contratto



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non è previsto il diritto alla risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clientela titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice che intende tutelarsi dai rischi connessi al furto, allo smarrimento e all'utilizzo fraudolento della carta di credito e di debito, anche in caso di viaggi all'estero, usufruendo altresì di un'assistenza legale necessaria a gestire eventuali vertenze. Il prodotto non può essere considerato coerente nel caso di clientela non titolare di un conto corrente.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 30,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami – Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email reclami@helvetia.it Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Mediazione (obbligatoria): interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Negoziazione assistita (facoltativa): tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Società (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia

Polizza di assistenza, perdite pecuniarie e tutela legale

CHIARA Protezione Carte

Condizioni di Assicurazione

**Modello CGA_ILCR001_1121
Edizione 11/2021**

Sommario

GLOSSARIO.....	1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	2
Art. 1 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	2
Art. 2 – DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO.....	2
Art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	2
Art. 4 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE E TACITO RINNOVO.....	2
Art. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI.....	2
Art. 6 – ONERI FISCALI.....	2
Art. 7 – ESTENSIONE TERRITORIALE.....	2
Art. 8 – FORO COMPETENTE.....	2
Art. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	2
Art. 9.1 – MISURE RESTRITTIVE (noperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	2
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DI ASSISTENZA IN CASO DI FURTO – RAPINA – SMARRIMENTO DELLE CARTE.....	2
Art. 10 – OGGETTO DELLE GARANZIE DI ASSISTENZA IN CASO DI FURTO, RAPINA, SMARRIMENTO DELLE CARTE.....	2
Art. 11 – ESCLUSIONI.....	2
Art. 13– MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ.....	3
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA UTILIZZO FRAUDOLENTO DELLE CARTE REGOLARMENTE BLOCCATE.....	3
Art. 14 – OGGETTO DELLA GARANZIA “UTILIZZO FRAUDOLENTO DELLE CARTE REGOLARMENTE BLOCCATE”.....	3
Art. 15 – ESCLUSIONI.....	3
Art. 16 – NORME PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO.....	3
Art. 17 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	4
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI ON-LINE CON LA CARTA DI CREDITO.....	4
Art. 18 – OGGETTO DELLA GARANZIA “PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI ON-LINE CON LA CARTA DI CREDITO”.....	4
Art. 19 – MASSIMALE.....	4
Art. 20 – ESCLUSIONI.....	4
Art. 21 – NORME PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO.....	4
Art. 22 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	5
Art. 23 – OGGETTO DELLA GARANZIA “PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI CON IL BANCOMAT”.....	5
Art. 24 – SOMMA ASSICURATA.....	5
Art. 25 – ESCLUSIONI.....	5
Art. 26 – NORME PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO.....	5
Art. 27 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	5
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA PRELIEVO PROTETTO.....	6
Art. 28 – OGGETTO DELLA GARANZIA “PRELIEVO PROTETTO”.....	6
Art. 29 – ESCLUSIONI.....	6
Art. 30 – NORME PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO.....	6
Art. 31 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	6
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA LEGALE.....	6
Art. 32– OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	6
Art. 33 – AMBITO DELL'ASSICURAZIONE.....	6
Art. 34 – ESTENSIONE TERRITORIALE.....	7
Art. 35 – ESCLUSIONI.....	7
Art. 36 – INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA.....	7
Art. 37 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE.....	7
Art. 38 – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO.....	7
Art. 39 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO – ARBITRATO.....	7
Art. 40 – RECUPERO SOMME.....	7

GLOSSARIO

Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato.

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ASSICURATO: la persona fisica, titolare della Carta Assicurata, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

CARTA ASSICURATA: la carta di credito o la carta multifunzione o il bancomat, emessa/collocata dalla Banca distributrice del prodotto, di cui l'Assicurato è titolare ed indicata nel Modulo di Polizza.

CARTE REGISTRATE: le carte di credito, le carte multifunzione, i bancomat di cui è titolare l'Assicurato, emesse in Italia, per le quali l'Assicurato autorizza il servizio di blocco tramite la Centrale Operativa.

COMPAGNIA: HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A., la compagnia che presta le garanzie assicurative.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa.

CONTRAENTE: il soggetto (persona fisica), titolare di un conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, che stipula il contratto con la Compagnia.

FILIALE: l'agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza.

FURTO: il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri così come disciplinato all'Art. 624 Codice Penale.

SCIPPO: il reato commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, così come previsto dagli Art. 624 e 624 Bis Codice Penale.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro indennizzabile.

MODULO REGISTRAZIONE CARTE: il documento che riporta i dati (tipologia, numero, data scadenza, ente emittente) delle Carte Registrare. La registrazione dei dati è condizione necessaria per poter usufruire del servizio di "Blocco delle Carte".

MODULO DI POLIZZA: il documento, sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.

POLIZZA: l'insieme dei documenti che comprovano l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

RAPINA: il reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'Art. 628 Codice Penale.

RISCHIO: la possibilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

DEFINIZIONI SPECIFICHE (GARANZIE DI ASSISTENZA IN CASO DI FURTO, RAPINA, SMARRIMENTO DELLE CARTE)

ASSISTENZA: l'aiuto tempestivo in denaro o in natura fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, dalla Centrale Operativa.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A., Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Compagnia provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni di assistenza previste dalla Polizza.

DEFINIZIONI SPECIFICHE (GARANZIA PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI ON-LINE CON LA CARTA DI CREDITO)

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali acquistati on-line dall'Assicurato con la Carta Assicurata, ad esclusione di:

- gioielli (ivi compresi orologi in oro e platino),
- animali, piante e fiori,
- denaro contante, assegni, valuta estera, travellers cheques, cambiali, titoli bancari e di credito in genere o altri strumenti negoziabili,
- biglietti di viaggio o di trasporto (aereo, treno etc.), biglietti per spettacoli, biglietteria in genere,
- beni deperibili (es. cibi o bevande),
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero,
- veicoli motorizzati nuovi o usati,
- telefoni cellulari,
- dati numerici visualizzati o scaricati da Internet (mp3, foto, software...),
- servizi on-line,
- beni acquistati per essere rivenduti,
- beni acquistati su vendite all'asta.

BENE NON CONFORME: bene acquistato on-line non corrispondente a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato.

CONTROVERSIA NON RISOLTA: rifiuto o mancata risposta, entro 20 giorni, da parte del venditore, a fronte della richiesta inoltrata dall'Assicurato di adempiere l'obbligazione contrattuale.

PAGAMENTO ON-LINE (VIA INTERNET): qualsiasi pagamento on-line fatto con la Carta Assicurata per comprare un bene materiale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per il quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul conto corrente.

TERRITORIO DEL VENDITORE: la garanzia copre tutti gli acquisti on-line su siti internet domiciliati in Italia, Stati Uniti e Unione Europea. La domiciliazione del sito internet si riferisce all'indirizzo di posta elettronica che l'Assicurato può utilizzare per mettersi in contatto con il sito internet.

TERRITORIO DI INVIO DEI BENI ASSICURATI: i beni assicurati devono essere consegnati in Italia.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio, i genitori o i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, o le persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

VENDITORE: azienda che commercializza prodotti on-line.

DEFINIZIONI SPECIFICHE (GARANZIA PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI CON IL BANCOMAT)

Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato:

FURTO CON DESTREZZA: è il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Tale specifica abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano, sia su cose che siano indossate dal derubato sia, con altrettanta agilità e scaltrezza, su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione dello stesso, presente e normalmente vigilante.

RESIDENZA: il luogo, che si trovi in territorio italiano, o nella Repubblica di San Marino, o nello Stato Città del Vaticano, dove l'assicurato ha stabilito la sua dimora.

DEFINIZIONI SPECIFICHE (GARANZIA TUTELA LEGALE)

Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato:

SOCIETÀ: Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.), cui la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri Tutela Legale.

VITA PRIVATA: ogni aspetto attinente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo. Non rientrano nella sfera della vita privata le attività lavorative e svolte a carattere professionale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 03/05/2021

Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico di Contraente e/o Assicurato

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di un conto corrente con la Banca distributrice del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del conto corrente sul quale viene addebitato il premio del contratto, l'assicurazione viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza anniversaria successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

Art. 2 – DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all'addebito su conto corrente intrattenuto presso una Filiale della Banca distributrice del prodotto.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Se alle successive scadenze indicate nel modulo di polizza i premi non vengono pagati, la garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno posteriore a detta scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia ai premi scaduti e non versati.

Art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche all'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE E TACITO RINNOVO

L'assicurazione ha la durata indicata sul modulo di polizza.

In mancanza di disdetta data dal Contraente o dalla Compagnia, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dal comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto, fermo l'obbligo - in caso di sinistro - di dare avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

Art. 6 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero salvo diversa indicazione per le singole garanzie.

Le prestazioni di assistenza all'estero sono operanti nei paesi ove operino corrispondenti della Centrale Operativa e purché l'eventuale trasferimento di valuta non violi le disposizioni vigenti in materia in Italia o nel Paese in cui si trovi l'Assicurato.

Art. 8 – FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove l'Assicurato risiede o ha il suo domicilio.

Art. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9.1 – MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DI ASSISTENZA IN CASO DI FURTO – RAPINA – SMARRIMENTO DELLE CARTE

PREMESSA

Ogni prestazione di cui alla presente Sezione deve essere richiesta alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o darà esplicita autorizzazione.

Art. 10 – OGGETTO DELLE GARANZIE DI ASSISTENZA IN CASO DI FURTO, RAPINA, SMARRIMENTO DELLE CARTE

La Compagnia, tramite la Centrale Operativa, fornisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza di seguito specificate:

1) BLOCCO DELLE CARTE

Qualora l'Assicurato subisca il furto (compreso lo scippo), la rapina o lo smarrimento della Carta Assicurata e/o di una o più delle Carte Registrate di cui è titolare, dovrà comunicarlo alla Centrale Operativa la quale, su richiesta dell'Assicurato, provvederà immediatamente ad effettuare il blocco contattando direttamente gli Enti Emittenti.

Qualora l'Assicurato non abbia registrato le carte di credito e di debito, la Centrale Operativa provvederà a comunicare le informazioni ed i recapiti utili affinché l'Assicurato possa procedere autonomamente al blocco.

2) ANTICIPO DENARO CONTANTE ALL'ESTERO A SEGUITO DI FURTO O SMARRIMENTO DELLE CARTE

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro contante a seguito di furto (compreso lo scippo), rapina o smarrimento di carte di credito e/o bancomat (blocate ai sensi del punto 1) - Blocco delle Carte) la Compagnia, tramite la Centrale Operativa, a seguito della ricezione della denuncia effettuata presso l'Autorità Pubblica competente, anticiperà all'Assicurato denaro contante per le spese di prima necessità (es. spese mediche, spese di pernottamento, spese di viaggio) fino ad un massimo di €2.000,00 per sinistro e per anno. Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo, la Compagnia (tramite la Centrale Operativa) pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l'Assicurato deve effettuare il pagamento.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Compagnia potrà richiedere anche i relativi interessi.

Art. 11 – ESCLUSIONI

Le prestazioni di assistenza di cui alla presente garanzia non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
 c) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 d) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 e) dolo dell'Assicurato, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori o dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Non sono altresì operanti:

f) nei casi in cui l'espletamento delle medesime contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
 g) per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Resta inoltre inteso che, qualora le prestazioni si riferiscano ad eventi accaduti durante un soggiorno all'estero dell'Assicurato, la permanenza massima di tale soggiorno non potrà essere superiore a 60 giorni.

Art. 12 – NORME PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno successivo alla venuta conoscenza del furto (compreso lo scippo), della rapina o dello smarrimento, al seguente numero:

Numero Verde
800.612595

dall'Italia

+ 39.06.42115763

dall'estero

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà inviare un fax al numero **06.4818960**.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà comunicare:

- cognome e nome;
- numero di polizza;
- prestazione richiesta;
- indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato;
- eventuali altre informazioni richieste dalla Centrale Operativa.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

Resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dall'assicurazione sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

Art. 13– MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di:

- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.

La Compagnia declina ogni responsabilità per eventuali richieste di Assistenza non inoltrate alla Centrale Operativa.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA UTILIZZO FRAUDOLENTO DELLE CARTE REGOLARMENTE BLOCCATE

PREMESSA

La copertura opera per la Carta Assicurata e per le sole Carte Registrate dello stesso tipo della Carta Assicurata.

La copertura è operante a condizione che l'Assicurato abbia effettuato tempestivamente il "Blocco delle Carte".

Art. 14 – OGGETTO DELLA GARANZIA "UTILIZZO FRAUDOLENTO DELLE CARTE REGOLARMENTE BLOCCATE"

Qualora l'Assicurato subisca il furto (compreso lo scippo), la rapina o lo smarrimento della Carta Assicurata e/o di una o più delle Carte Registrate, la Compagnia garantisce l'indennizzo del danno subito in conseguenza e per effetto delle operazioni di pagamento effettuate fraudolentemente da parte di terzi nel periodo antecedente il "Blocco delle Carte".

Tutti gli utilizzi fraudolenti riconducibili al medesimo evento (furto, rapina, scippo o smarrimento) sono considerati un unico sinistro.

Nei casi in cui l'Ente emittente la carta provveda a rimborsare l'Assicurato, l'indennizzo sarà pari all'importo dell'eventuale franchigia da questi posta a carico dell'Assicurato.

Per ogni sinistro la Compagnia indennizzerà fino ad un massimo di € 150,00 per carta.

Il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di € 2.000,00.

Nei casi in cui l'Ente emittente la carta non provveda a rimborsare l'Assicurato, la Compagnia indennizzerà le spese ed i prelievi avvenuti nelle 24 ore precedenti il blocco.

Per ogni sinistro la Compagnia indennizzerà fino ad un massimo di € 500,00 per carta.

Il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di € 2.000,00.

Art. 15 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla copertura sopra descritta i danni per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
- c) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- e) dolo dell'Assicurato, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori o dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;

Sono altresì esclusi:

- f) gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile nell'effettuare il "Blocco della Carta" da parte dell'Assicurato.

Art. 16 – NORME PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi di diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:



oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- trasmettere alla Compagnia l'originale o la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana;
- trasmettere alla Compagnia copia della lettera di conferma "Blocco delle Carte" inviata dalla Centrale Operativa nel caso in cui abbia usufruito della prestazione "Blocco delle Carte" oppure dichiarazione, da parte dell'Ente emittente la carta, che attesti la data e l'ora dello avvenuto blocco nel caso abbia provveduto autonomamente ad effettuare il blocco senza usufruire della prestazione "Blocco delle Carte";
- trasmettere copia dell'estratto conto bancario o della carta di credito con evidenza degli importi contestati.

La Compagnia si riserva di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 17 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI ON-LINE CON LA CARTA DI CREDITO

PREMESSA

La copertura è operante solo per la Carta Assicurata del tipo: "Carta di Credito".

Art. 18 – OGGETTO DELLA GARANZIA "PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI ON-LINE CON LA CARTA DI CREDITO"

La garanzia rimborsa il valore del bene acquistato on-line (tasse incluse) nel caso in cui vi sia una controversia non risolta tra l'Assicurato e il Venditore quando il bene sia:

1) non conforme

Ai fini del pagamento dell'indennizzo l'Assicurato dovrà trasferire il bene alla Compagnia (con costi di spedizione a carico di quest'ultima) che ne diverrà proprietaria.

2) non consegnato nei 30 giorni di calendario successivi all'addebito sul conto bancario come risultante dall'estratto conto della Carta Assicurata.

Qualora successivamente al pagamento dell'indennizzo il venditore consegnasse il bene, l'Assicurato potrà optare tra:

- trattenere il bene e restituire alla Compagnia l'indennizzo ricevuto;
- trasferire il bene alla Compagnia (con costi di spedizione a carico di quest'ultima) che ne diverrà proprietaria.

Art. 19 – MASSIMALE

Resta convenuto fra le Parti che il massimale assicurato è pari ad € 1.000,00 per richiesta di rimborso e per anno assicurativo.

Art. 20 – ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia:

- a) i beni consegnati con un qualsiasi guasto che ne impedisca il funzionamento o con un vizio che ne limiti il funzionamento ed i beni rotti o incompleti;
- b) i beni il cui acquisto, possesso o utilizzo è vietato in Italia;
- c) la mancata consegna dovuta a sciopero delle poste o della società incaricata delle spedizioni;
- d) ritardi nella consegna;
- e) prodotti con numero identificativo rimosso o alterato;
- f) prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi in leasing o in comodato o in uso;
- g) danni patrimoniali, non patrimoniali, diretti, indiretti o accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitto, la perdita di dati, il tempo di fermo.

Art. 21 – NORME PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:



800.909.650

oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso, comprensivo di tutte le prove documentali richieste, ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dal giorno in cui il venditore rifiuta di adempiere l'obbligazione contrattuale, precisando le circostanze dell'evento.

La Compagnia si riserva di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro.

Art. 22 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI CON IL BANCOMAT**PREMESSA**

La copertura è operante solo per la Carta Assicurata del tipo: "Bancomat" o "Carta Multifunzione".

Art. 23 – OGGETTO DELLA GARANZIA "PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTATI CON IL BANCOMAT"

La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare all'Assicurato il controvalore in denaro dei beni mobili e materiali acquistati con la Carta Assicurata a seguito di:

- furto con destrezza, scippo, rapina ed estorsione ai danni dell'Assicurato (avvenuto nelle 24 ore successive all'acquisto dei beni);
- furto a bordo di automezzo regolarmente chiuso, mediante rottura o scasso (avvenuto nelle 24 ore successive all'acquisto dei beni);
- furto presso la residenza dell'Assicurato, mediante effrazione dei relativi mezzi di chiusura (avvenuto nei 30 giorni successivi alla data di acquisto). Sono esclusi dall'indennizzo i furti perpetrati nel giardino, garage, cortile, cantina o qualsiasi altra area anche se facente parte dell'edificio.

Art. 24 – SOMMA ASSICURATA

Resta convenuto fra le Parti che la somma assicurata è pari ad € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con il limite di € 500,00 per i beni mobili e materiali, sottratti mediante rottura o scasso a bordo di automezzo regolarmente chiuso.

Art. 25 – ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i sinistri avvenuti in occasione di e/o dipendenti da:

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
- c) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori o dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;

La garanzia non opera inoltre nei confronti di:

- e) beni lasciati incustoditi in luoghi accessibili al pubblico;
- f) animali, piante e fiori;
- g) pellicce e gioielli, ivi compresi orologi in oro e platino;
- h) denaro contante, assegni, valuta estera, travellers cheques, cambiali, titoli bancari e di credito in genere;
- i) attrezzature e materiale elettrico/elettronico, inclusi, a titolo esemplificativo, apparecchi stereo portatili, lettori MP3, computer e relative attrezzature quando situati sul luogo di lavoro, navigatori satellitari e similari;
- j) beni acquistati e donati ad altre persone;
- k) veicoli terrestri a motore e non a motore così come tutti i loro componenti ed accessori interni ed esterni.

Resta inteso che, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultata, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 26 – NORME PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano


Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi email o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:



oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- trasmettere alla Compagnia l'originale o la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana;
- provare l'effettuato acquisto dei beni sottratti trasmettendo la copia della nota spese riportante il numero della Carta Assicurata.

La Compagnia si riserva di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 27 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA PRELIEVO PROTETTO

PREMESSA

La copertura è operante solo per la Carta Assicurata del tipo: "Bancomat" o "Carta Multifunzione".

Art. 28 – OGGETTO DELLA GARANZIA "PRELIEVO PROTETTO"

In seguito a furto, scippo, rapina e/o estorsione, perpetrati unicamente nei confronti dell'Assicurato, del denaro contante prelevato per mezzo della Carta Assicurata, tramite la rete Bancomat, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma derubata entro il limite massimo di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. Tale garanzia è operante unicamente se il sinistro avviene nelle 24 ore successive al suddetto prelevamento.

Art. 29 – ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i sinistri avvenuti in occasione di e/o dipendenti da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori o dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Art. 30 – NORME PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

Numero Verde
800.909.650

oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data del prelevamento precisando le circostanze dell'evento; il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono altresì:

- trasmettere alla Compagnia l'originale o la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana;
- trasmettere la documentazione attestante la data e l'orario del prelevamento nonché l'ammontare.

La Compagnia si riserva di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 31 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. n°209 del 7/9/2005, Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via E. Fermi 9/B, 37135 Verona.

Principali riferimenti:

Telefono +39 (045) 8378901

Fax +39 (045) 8351023

Sito internet: www.das.it

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

Art. 32 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, sino a un massimo di euro 3.000,00 per sinistro, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia e più precisamente le spese:

- per l'intervento di un legale;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per il contributo unificato, per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'Iva esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 33 – AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria vita privata, subisca il furto di documenti (ad es. Carta d'Identità, Passaporto, Patente di Guida) e/o il furto o la clonazione della Carta Assicurata.

Tale Tutela si sostanzia nella:

- Assistenza legale per la predisposizione della denuncia del reato di furto o clonazione alle Autorità competenti;
- Assistenza legale in caso di vertenza relativa a danni extracontrattuali subiti, dovuti a fatto illecito di terzi.

Ad integrazione delle garanzie la Società garantisce un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla presente garanzia tramite il **numero verde**

Numero Verde
800.21.23.23

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- Consulenza Legale;

- Chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Art. 34 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Le suddette garanzie valgono per i sinistri che si verificano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Regno Unito, Principato di Monaco ed in Svizzera.

Art. 35 – ESCLUSIONI

La garanzia è non operante per materia fiscale, tributaria ed amministrativa.

Art. 36 – INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui un terzo avrebbe iniziato a violare norme di legge.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 della data di decorrenza del contratto.

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati.

Art. 37 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà comunque gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di €3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società e la Compagnia.

La Società e la Compagnia non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 38 – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 37. Per ogni stato della vertenza gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

Art. 39 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO – ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 40 – RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia**

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. 02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M.
Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031